

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva

Modifica del 22 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966¹ della legge federale sull'imposta preventiva è modificata come segue:

*Introduzione di un titolo abbreviato
(Ordinanza sull'imposta preventiva, OIPrev)*

*Art. 14 cpv. 2
Abrogato*

Art. 19 cpv. 2 lett. b

² Per evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire o prescrivere che il rendiconto d'imposta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere:

- b. che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso 1, non eccede 1 000 000 di franchi, l'imposta sui redditi fruttati venga conteggiata una sola volta l'anno.

Art. 24a

2. Notifica
nel caso di
riscatto dei
propri diritti di
partecipazione

La società o la società cooperativa può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile se:

- a. l'imposta è dovuta giusta l'articolo 4a capoverso 2 della legge;
- b. la società contribuente prova che i diritti di partecipazione riscattati provengono dalla sostanza commerciale del venditore;
- c. al momento della vendita il venditore era assoggettato illimitatamente all'imposta in Svizzera; e
- d. la vendita è stata contabilizzata correttamente dal venditore.

¹ RS 642.211

Art. 25, titolo marginale

3. Istanza;
autorizzazione

Art. 26, titolo marginale

4. Notifica;
riscossione
posticipata
dell'imposta

Art. 26a

5. Notifica
sostitutiva del
pagamento
dell'imposta
per i dividendi
all'interno di
un gruppo

¹ Se una società di capitali o una società cooperativa partecipa direttamente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di un'altra società, essa può ordinare a questa, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi in contanti senza dedurre l'imposta preventiva.

² La società contribuente, da parte sua, completa l'istanza e la presenta spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo ufficiale da allegare al conto annuale. È applicabile l'articolo 21.

³ La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la società di capitali o la società cooperativa a carico della quale l'imposta dovrebbe essere trasferita avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l'ordinanza.

⁴ Se dal controllo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l'imposta preventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una corrispondente decisione. È fatta salva l'apertura di un procedimento penale.

Art. 55 lett. a

Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva:

- a. le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile²) per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l'imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell'impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all'istanza di rimborso;

Art. 65, titolo marginale e cpv. 2

III. Rimborso
per acconti
1. Condizioni
e procedura

*2 Abrogato**Art. 65a*

2. Calcolo

¹ I rimborsi per acconti vengono fatti alla fine di ciascuno dei tre primi trimestri e calcolati di principio in modo che corrispondano circa a un quarto dell'ammontare probabile da rimborsare per l'anno civile o per l'esercizio commerciale di cui trattasi.

² Se le scadenze dei redditi gravati dall'imposta preventiva sopravvengono prevalentemente in un trimestre dell'anno civile o dell'esercizio commerciale, occorre tenerne conto per il calcolo dei rimborsi per acconti.

³ Nel calcolo dei rimborsi per acconti i diritti al rimborso dell'imposta preventiva non vengono presi in considerazione nella misura in cui i corrispondenti importi dell'imposta preventiva da pagare all'Amministrazione federale delle contribuzioni siano esigibili solo nel successivo anno civile o esercizio commerciale.

II

Disposizioni transitorie

¹ Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2000. L'articolo 24a è applicabile ai casi in cui il termine secondo l'articolo 4a capoverso 2 della legge decorre dopo il 31 dicembre 2000.

² L'abrogazione dell'articolo 14 capoverso 2 vale per le obbligazioni, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in serie dopo il 31 dicembre 2000.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.